

STATUTO

**DISTRETTO
FAMIGLIEHINRETE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINERVINO DI LECCE LE VIA
ITALIA NUOVA 18

Numero REA: LE - 296937

Codice fiscale: 04502890751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-08-2012 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Alessandro Perrone

S T A T U T O

della società cooperativa sociale
"Distretto FamiglieHinrete -Società Cooperativa Sociale ONLUS"
con sede in Comune di Minervino di Lecce (Lecce)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "Distretto FamiglieHinrete - Società Cooperativa Sociale ONLUS".
Ai sensi del 2 comma dell'art.2519 c.c., alla cooperativa, per quanto non previsto dalle norme del codice civile sulla società cooperativa, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Minervino di Lecce (LE), nella Frazione di Cocumola, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della cooperativa resta fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento decisi dall'assemblea dei soci.

Articolo 4

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa, nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lettere "a" e "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo art. 5.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati.

Articolo 5

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa in linea con il Secondo Piano di Azione della Regione Puglia "famiglie al futuro" si propone di sviluppare il "Distretto Famiglia" e dell'Economia Solidale, nell'ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all'equità sociale, alla solidarietà alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio, come esperienza interessante di integrazione fra istituzioni, organizzazioni no profit, imprese sociali, associazioni di promozione sociale e familiare per le politiche familiari territorialmente integrate, la società si propone di:

a) Svolgere attività finalizzate all'inserimento di soggetti deboli in attività lavorative nel campo ippico, ed in attività legate alla conduzione di fattorie sociali e didattiche orientate alla cura ed alla produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine comunale (deco) e prodotti alimentari tradizionali (pat), anche a "marchio famiglia", come previsto dalla Regione Puglia.

b) gestire attività ippiche di pet-terapy ed onoterapiche tra diverse fasce di popolazione: diversamente abili, ragazzi con problematiche di inserimento sociale, ragazzi con disabilità medie, normodotati e chiunque voglia intraprendere un percorso di approfondimento dell'equitazione. Più in generale favorire l'inserimento di soggetti deboli nelle varie discipline sportive legate alla natura ed al territorio.

c) Gestire direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: servizi di assistenza domiciliare, tele-soccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, (CAA) comunicazione aumentativa assistita mediante ausili informatici, teatroterapia e attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero.

d) gestire attività riabilitative utilizzando ambienti e strumenti legati, in virtù della multifunzionalità dell'azienda agricola, alle fattorie sociali al fine di favorire l'inserimento sociale di soggetti deboli e svantaggiati;

e) Svolgere e gestire attività formative-didattiche utilizzando le risorse messe a disposizione dalle masserie didattiche;

f) Svolgere e gestire strutture per la riabilitazione fisica

e psichica, anche in convenzione con il Servizio Sanitario o altri enti pubblici e privati;

g) Promuovere studi e ricerche nel campo delle problematiche legate alla disabilità e più in generale al disagio psicologico, finalizzati all'osservazione, trattamento e terapia dei soggetti, attraverso interventi psicologici e sanitari ed attività occupazionali e di re-inserimento sociale;

h) Collaborazioni con le Università ed altri Enti ed Istituzioni che hanno gli stessi fini e soprattutto con i servizi sociali degli Uffici Unici di zona dei vari distretti;

i) Organizzare incontri, convegni, dibattiti, finalizzati all'aggiornamento, alla formazione, all'informazione, all'acquisizione di competenze verso gli interessati ma, specialmente, per favorire il cambiamento culturale nei confronti di ciò che è "diverso";

j) Sviluppare e personalizzare ausili anche informatici al fine offrire soluzioni in grado di incrementare le capacità di comunicazione di soggetti svantaggiati, in stretta collaborazione con enti pubblici e privati;

k) Svolgere e gestire attività agricole e di allevamento con modalità e tecniche innovative anche per conto terzi fornendo risorse e personale necessario;

l) Svolgere e gestire produzione e vendita di prodotti agricoli, per conto di terzi ed in proprio a marchio "Famiglia" attraverso farmer-market o Gas (Gruppi di acquisto solidale);

m) Studiare ed organizzare ogni mezzo di perfezionamento agrario, istituendo campi sperimentali, vivai, scuole, acquistando se necessario macchine ed attrezzature speciali da destinare all'esecuzione dei lavori anche per conto terzi;

n) Svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, beni demaniali con usi civici, orti urbani, parchi tematici e riserve naturali, attività finalizzate al turismo sociale, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisione), servizi di protezione civile e attività di servizio civile.

o) Svolgere e gestire corsi di formazione, eventi culturali, seminari, manifestazioni pubbliche;

p) Per perseguire gli obiettivi sopracitati la cooperativa potrà: richiedere ed ottenere in concessione, affittare, acquistare terreni, fondi agricoli, stalle, aree attrezzate a verde, stabilimenti balneari attrezzati per disabili in spiagge ed ogni altra struttura idonea al conseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-

mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.

TITOLO SECONDO

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Nel rispetto delle norme previste dall'art.4 della legge 381/91, possono essere soci i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano piena capacità di agire e che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, di attitudine e di specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi dell'art.2 della legge 381/91 possono essere ammessi soci volontari, i quali saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi con-

trastanti con quelli della cooperativa.

I soci devono accettare tutte le condizioni e patti quali previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche, le quali in nessun caso potranno essere soci volontari.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi siano direttamente interessati, imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa, salvo che non siano soci volontari ed abbiano ottenuto l'espressa autorizzazione dell'organo amministrativo all'atto dell'ammissione a socio.

I soci non impegnati in modo diretto nella produzione della cooperativa potranno esercitare attività lavorative con altre cooperative e prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese con attività identiche a quelle della cooperativa, previa autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Articolo 7

Colui che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale,

se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

i soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) la qualifica posseduta in relazione a requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) l'impegno a sottoscrivere una quota del valore nominale di almeno Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

e) l'impegno all'osservanza dello statuto sociale della cooperativa secondo le possibilità e capacità professionali possedute, nell'interesse sociale e mutualistico;

f) l'impegno all'osservanza delle disposizioni della cooperativa impartite in aderenza alla normativa dello stato o della regione emanate in relazione alla promozione, allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e finanziario del movimento cooperativo;

g) la riserva della facoltà di sottoscrivere quote di partecipazione emesse dalla cooperativa e finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.5 della legge n.59/92.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-

ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, almeno il 50% dell'importo della quota, ed il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8

Oltre alla figura di socio di cui all'art.6 dello statuto, è prevista anche la figura dei soci sovventori in relazione a quanto stabilito dall'art.4 della legge n.59/92 nel caso la cooperativa preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, l'acquisizione in ogni forma di impianti produttivi e attrezzature utili alla realizzazione dello scopo sociale. E' previsto, altresì, l'istituto del finanziamento dei soci e di terzi, regolato a norma dell'art.5 della legge n.59/92.

TITOLO TERZO

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 9

Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, spetta al socio:

- che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, comunicandone al socio nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento o di rigetto; in quest'ultimo caso, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in tribunale.

Il recesso accolto produce effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione il socio può essere escluso dalla cooperativa allorché:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto gli altri requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci o si rifiuti di eseguire le prestazioni lavorative accessorie;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata entro sessanta giorni con raccomandata a.r. al socio escluso, il quale, può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che dovrà essere eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 12

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 14

Ai soci, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi dell'esercizio annuale, ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 15

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e nel rispetto delle regole di una sana economia di gestione del sodalizio, del suo equilibrio finanziario, delle sue programmazioni strategiche ed operative di breve, medio e lungo periodo deliberate dagli organi sociali.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo; la cooperativa, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.2524 c.c.; l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dai soci su proposta dell'organo amministrativo;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui attivi;

c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo al momento dell'ammissione nella cooperativa;

d) dalle riserve straordinarie costituite anche dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale;

f) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri e formato anche da eventuali contributi dello stato ed altre forme ammesse dalla legge sulla cooperazione.

Articolo 17

Per l'attuazione dei programmi prefissati, la cooperativa può emettere quote nominative trasferibili quale conferimento dei soci sovventori di cui all'art.8.

Possono essere inoltre emesse quote di partecipazione coope-

rativa al portatore, disciplinate dall'articolo 5 della legge n.59/1992.

Articolo 18

Le quote dei soci sono nominative e personali.

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato o in unica soluzione o con più rate nel seguente modo:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo.

Ciascun socio non può possedere quote per un importo superiore ai limiti previsti dall'art.3 della legge n.59/92 eccezion fatta per le deroghe previste dalla stessa legge negli articoli 5 (5° comma) e 7 (1° comma).

Per integrare l'ammontare delle spese di impianto dei complessi aziendali della cooperativa e fino al completo assorbimento delle passività verso terzi, la cooperativa, qualora non intenda ricorrere ai soci sovventori o al finanziamento dei soci o di terzi, potrà deliberare in sede di approvazione del bilancio che una somma, non superiore al 20% sia trattenuta sulla quota degli avanzi da ripartire a fine esercizio.

L'importo di tali versamenti sarà iscritto nei registri della cooperativa sotto la voce "quote finanziamento soci".

Le suddette quote sono vincolate a beneficio della cooperativa e quindi indisponibili per qualsiasi motivo da parte dei soci.

Sulle quote di finanziamento il socio avrà diritto di percepire annualmente interessi nella misura non superiore al 5% (cinque per cento).

Articolo 19

La quota non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sulla istanza si pronunzino i soci.

Articolo 20

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri

vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO SESTO

ORGANI SOCIALI

Articolo 21

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale, il Revisore ove obbligatorio per legge.

Articolo 22

Hanno diritto di voto nella cooperativa coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 23

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art.2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo può inoltre convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile per la gestione sociale.

L'organo amministrativo dovrà invece convocare l'assemblea qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 24

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio ri-

sultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel suddetto avviso potranno essere indicati anche il giorno, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, che dovrà svolgersi almeno un giorno dopo quello stabilito per la prima.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e se l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 25

In prima convocazione l'assemblea, qualunque sia l'oggetto da trattare, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 26

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea, tenuto da un Segretario nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque

soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 28

E' prevista l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa con i compiti deliberativi previsti dall'art.6 della legge n.59/92.

Articolo 29

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o da cinque membri, secondo quanto determinato dai soci all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione devono essere soci cooperatori e durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, e sono sempre rieleggibili.

Nel caso all'atto della nomina non sia specificata la loro durata in carica, essi si intendono nominati a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

Articolo 30

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, esso elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non eletto dai soci all'atto della nomina) e può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della cooperativa sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 31

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso potrà quindi, tra l'altro:

acquistare o vendere mobili, mobili registrati ed immobili; stipulare contratti di appalto e subappalto, assumere e licenziare dipendenti, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze, assumere obbligazioni passive anche ipotecarie e cambiarie, emettere, girare ed incassare assegni; stipulare contratti di qualsiasi natura anche nei confronti di pubbliche amministrazioni; assumere mutui e finanziamenti, prestare avalli e concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni Ufficio Pubblico o Privato compresi quelli del Debito Pubblico e le Tesorerie dello Stato; fare depositi cauzionali o ritirarli, incassare somme e crediti, esigere pagamenti, riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da Enti Pubblici, sopra qualsiasi Cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato, rilasciare ricevute, quietanze, liberazioni e discarichi; nominare Direttori e Procuratori anche ad negotia, ma esclusivamente per determinati atti o categorie di atti, determinare i poteri degli stessi.

Articolo 32

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda della modalità di amministrazione scelta, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 33

Il compenso spettante agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea dei soci.

L'assemblea può altresì assegnare loro un compenso o una indennità per la cessazione del rapporto di amministrazione.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni; può inoltre nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34

E' facoltà dell'assemblea nominare, alternativamente o contestualmente, un Collegio Sindacale o un revisore dei conti anche in forma di società di revisione.

Articolo 35

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando al Collegio non sono attribuiti poteri di controllo contabile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono

essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza di nomina di un revisore o società di revisione, al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 36

Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a una società di revisione, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del revisore o di società di revisione, e non del Collegio Sindacale, al revisore o alla società di revisione sono attribuiti gli stessi poteri del Collegio Sindacale.

TITOLO SETTIMO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 37

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Articolo 38

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati dall'assemblea:

- a) una quota degli utili netti annuali, non inferiore al 3%, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 della legge n.59/92;
 - b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
 - c) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva straordinario;
 - d) un dividendo ai soci, che abbiano versato l'importo delle quote sottoscritte da almeno un anno, nei limiti di cui al successivo articolo 39;
 - e) ai soci sovventori, ai terzi finanziatori ed ai sottoscrittori di quote di risparmio può essere riconosciuta una remunerazione ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 59/92;
 - f) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi mutualistici.
- L'assemblea dei soci, in deroga al disposto delle lettere c), d) e f) del presente articolo, può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria e, se lo ritiene opportuno, destinare una quota degli utili, ai sensi dell'art.7 della legge 59/92, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite

fra i soci.

Articolo 39

Vige per la cooperativa l'espresso divieto:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici che verranno costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 41

In qualsiasi caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze stabilite dall'art.24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le "quote di partecipazione cooperativa" avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 42

In caso di controversie, deciderà il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Articolo 43

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative.